

Circolare nuove prestazioni occasionali

A Fernando Mignogna <fernandomignogna@libero.it>

Se non vedi questa email clicca su questo link



ANCeSCAO

Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

4 luglio 2017

Circolare nuove prestazioni occasionali

Ai Coordinamenti Regionali

Ai Coordinamenti Provinciali/Comprensoriali

Ai Centri Soci

Si trasmette in allegato una circolare sulle nuove prestazioni occasionali.

Con preghiera di darne massima diffusione.

Cordiali saluti.

Segreteria ANCeSCAO nazionale

Lei è iscritto a questa newsletter con il seguente indirizzo: fernandomignogna@libero.it

Per non ricevere più queste email [clicca qui](#)

Sulla tutela della Privacy

INFORMATIVA AI SENSI art. 13 del D.Lgs. nr. 196 del 30/06/03

Attraverso questo sito sono raccolti e trattati dati personali ai sensi del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del Trattamento è Ancescao.it

Quanto sopra è espressione del mittente.

ANCeSCAO non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet. Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando un messaggio all'indirizzo e-mail relazioni.esterne@ancescao.it



ANCeSCAO

Associazione Nazionale Centri Sociali - Comitati Anziani e Orti
Piazza XX Settembre n. 5 – 40126 Bologna
Tel. 051/35.21.78 – Fax 051/4150245 – C.F. 93013450387 – P.I. 02479241206
e-mail: segreteria@ancescao.it - www.ancescao.it
Iscritta al registro Persone Giuridiche - Prefettura di Bologna, decr. n. 736
(pag. 125) vol. 5, dell'11.3.2015

Bologna, 3 luglio 2017
Prot. n. 229/2017

Ai Coordinamenti Regionali
Ai Coordinamenti Provinciali e/o Comprensoriali
Ai Centri Soci

*Pubblicazione in area riservata -cartella circolari- del sito
Inoltro via p- mail alle Strutture Territoriali*

Oggetto: Le nuove prestazioni occasionali.

Gentili Presidenti,

lo scorso 23 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 97/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017) che, all'art. 54-bis, riporta la nuova disciplina delle prestazioni occasionali (a seguito dell'abrogazione del lavoro accessorio erogato con i c.d. voucher).

Definizione

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno solare:

1. Per ciascun utilizzatore

1.1 ad un massimo di 280 ore di lavoro occasionale;

1.2 con riferimento alla totalità di prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad euro 5.000,00; ai fini del raggiungimento di tale soglia, i compensi erogati in favore di soggetti titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, studenti –anche universitari– con meno di 25 anni, disoccupati¹, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito, sono computati al 75% del loro importo;

2. Per ciascun prestatore

2.1 con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad euro 5.000,00;

2.2 per le prestazioni complessivamente rese in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore ad euro 2.500,00.

Ai prestatori di attività lavorativa di tipo occasionale sono garantiti il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro.

¹ Il riferimento è all'art. 19 del D. Lgs. 150/20158 che considera disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

I prestatori di lavoro occasionale godono di una minima tutela assicurativa e previdenziale (a carico dell'utilizzatore), presso la Gestione Separata INPS, che garantisce l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione del Prestatore.

Utilizzatori

1. Le persone fisiche, attraverso il c.d. "Libretto di famiglia";
2. Gli altri utilizzatori, attraverso il contratto di prestazione occasionale, purché:
 - 2.1 non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
 - 2.2 non siano imprese agricole, non siano imprese del settore dell'edilizia o affini;
 - 2.3 non acquisiscano le dette prestazioni nell'ambito di un appalto di opere o servizi;
3. la Pubblica amministrazione, mediante il contratto di prestazione occasionale e per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.

Accesso alle prestazioni occasionali

L'accesso alle prestazioni occasionali passa attraverso la registrazione del prestatore e dell'utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica gestita dall'Inps, nella quale transiteranno tutte le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (cioè le prestazioni verranno pagate al Prestatore direttamente dall'Inps – mediante accredito su c/c bancario, ovvero mediante bonifico bancario pagabile presso gli uffici delle Poste Italiane Spa - il giorno 15 del mese successivo al mese in cui la prestazione si è svolta) e quelle inerenti alla valorizzazione contributiva dei prestatori (ovvero all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore).

Attivazione del contratto di prestazione occasionale

Per attivare un contratto di prestazione occasionale, l'utilizzatore deve registrarsi e versare, attraverso la predetta piattaforma Inps, le somme destinate a compensare le prestazioni di lavoro occasionali che si intendono acquisire.

La somma minima, per ogni ora di lavoro, è di euro 9,00, a cui devono sommarsi:

- euro 2,97 (33%), per la contribuzione alla Gestione Separata Inps;
- euro 0,32 (3,5%), per il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- euro 0,09 (1%), per il finanziamento degli oneri gestionali;

per un totale complessivo orario pari ad euro 12,38.

L'utilizzatore deve comunicare, tramite la predetta piattaforma Inps (o contact center Inps), almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una dichiarazione che contenga:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore, che sarà avvistato con un SMS o con una email;
- luogo e oggetto della prestazione;
- compenso pattuito, che non può essere inferiore ad euro 36,00 per prestazioni non superiori a 4 ore continuative nell'arco della giornata (fatto salvo quanto previsto per il settore agricolo);
- ora di inizio e di fine della prestazione.

Nel caso in cui la prestazione comunicata non dovesse avere luogo, l'utilizzatore potrà revocare la comunicazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno indicato per lo svolgimento della prestazione. In mancanza, l'Inps procederà comunque al pagamento della prestazione e all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali e assicurativi².

Impianto sanzionatorio

Nel caso in cui, da parte dell'utilizzatore, sia superato:

- il limite massimo complessivo di euro 2.500,00 previsto per le prestazioni rese dal prestatore al medesimo utilizzatore;

² L'Inps provvederà al trasferimento all'Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dei premi assicurativi.

- il limite di durata delle prestazioni, pari a 280 ore nell'arco dell'anno civile;
la norma prevede che il rapporto si trasformi in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Nel caso di violazioni:

- dell'obbligo di comunicazione;
- dei limiti disposti per gli utilizzatori;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere la piattaforma informatica Inps, nella quale, tutti i soggetti, utilizzatori e prestatori, dovranno registrarsi e svolgere i relativi adempimenti. Per ciò, restiamo in attesa di circolari esplicative da parte della stessa INPS e dell'Ispettorato del Lavoro.

Nel restare a disposizione, con l'occasione Vi giungano molti cordiali saluti.

Il Presidente
Esarino Righini

